

Assicurazione Fideiussoria di Buon Adempimento (Lavori)

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

Prodotto: "Garanzia fideiussoria di Buon Adempimento (Lavori)"

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La fideiussione di Buon Adempimento è un'assicurazione che garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse negli appalti di lavori, fornendo una garanzia finanziaria alla Stazione appaltante.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Garante, in conformità all'art. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme applicate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore in caso di:

- inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso:

- delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la Risoluzione». Quest'ultima copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La Garanzia si ha nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica.
- ! La garanzia, considerata la particolare natura fideiussoria, oltre all'esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104 comma 5, del Codice (sopra riportata), non prevede altre limitazioni, o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.
- ! La polizza, inoltre, non prevede la presenza di franchigie e scoperti.
- ! La liberazione anticipata della garanzia, rispetto alle cessazioni ordinarie, può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutta Italia, compreso lo Stato di Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Adempiere alle obbligazioni tutte previste nel contratto, osservare le norme e le prescrizioni in materia di diritto del lavoro, non violare gli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità, presentare la polizza all'ente garantito e pagare il premio al fideiussore.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Il pagamento del premio deve essere effettuato anticipatamente per il periodo equivalente alla durata dell'obbligazione da garantire.

Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di proroga fino allo svincolo.

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente, le provvigioni corrisposte all'Intermediario e gli eventuali costi di autentica notarile della polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice), salvo caso particolare di violazione del protocollo di legalità.



Come posso disdire la polizza?

Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della cessazione della stessa.

Assicurazione Fideiussoria di Buon Adempimento (Lavori)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

VHV///
ASSICURAZIONI

Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Garanzia fideiussoria di Buon Adempimento (Lavori)

Data di realizzazione del presente documento:

09/07/2024 ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Sede: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia - C.F. e P.IVA: 00075940254; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030.

Tel: (+39) 0437.938611; www.vhv.it; pec: vhv@pec.it.

In base all'ultimo bilancio approvato l'ammontare del patrimonio netto di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. è pari a € 36.213.934,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a € 7.000.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione è pari al 312% in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 16.614.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 51.801.000,00. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 7.182.000,00.

Si rinvia per maggiori dettagli sulla condizione finanziari dell'impresa alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito www.vhv.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.




Che cosa è assicurato?


Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.





Che cosa NON è assicurato?


Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


 Ci sono limiti di copertura?	
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse della Garanzia	<p>La somma garantita dalla fideiussione in esame è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale, come risultante dall'aggiudicazione, senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'art. 103 comma 1 e permane fino a cessazione (non è assoggettata a svincolo progressivo).</p> <p>L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.</p> <p>Il presente contratto di cauzione non prevede l'applicazione di franchigie, scoperti o periodi di carenza.</p> <p>La cauzione, data la sua natura particolare, comporta la possibilità per l'Assicuratore di agire con un procedimento di surroga e rivalsa contro il Contraente in caso di erogazione di una prestazione.</p> <p>La surroga si riferisce al diritto dell'Assicuratore (la Società) che ha effettuato il pagamento garantito dalla polizza, di subentrare nei diritti di credito nei confronti del Debitore (il Contraente).</p> <p>La rivalsa e il regresso indicano il diritto dell'Assicuratore di richiedere al Contraente il rimborso dell'importo pagato in base alle condizioni della polizza, nei confronti del Beneficiario.</p>


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa	
Ulteriori obblighi del Contraente nei confronti dell'Impresa	<p>Liberazione dell'Impresa dagli obblighi nascenti dalla polizza fideiussoria e costituzione di eventuali controgaranzie:</p> <p>In aggiunta ai casi previsti dall'art. 1953 del c.c., il Garante può richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei casi previsti dall'art. 4 delle Condizioni di assicurazione che rilevano nel rapporto tra il Garante ed il Contraente.</p> <p>In caso di rivalsa, Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questi versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 del c.c.</p>
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>La richiesta di escussione della polizza fideiussoria (diritto spettante esclusivamente all'Ente Garantito/Beneficiario) o qualsiasi comunicazione e/o notifica dipendenti dalla presente polizza fideiussoria, nei confronti della Compagnia di Assicurazione, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <p>Non prevista</p> <p>Prescrizione:</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell'art. 2946 del Cod. Civ. (prescrizione decennale ordinaria, in luogo di quella annuale-biennale prevista in materia assicurativa dall'art. 2952 del Cod. Civ.).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Data la particolare natura contrattuale della presente polizza non sono previsti obblighi in ordine al rilascio di specifiche dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Non risultano, quindi, applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del c.c.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed è pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della cessazione della stessa.
Risoluzione	La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle cessazioni, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 2 dello schema tipo 1.6 del D.M. n. 193 del 16/09/2022, può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Ad ogni impresa edile (e non solo) che abbia sottoscritto un contratto di appalto pubblico per lavori.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 18%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa Assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: VHV Italia Assicurazioni S.p.A Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia E-mail: reclami.vhv@pec.it L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	

Mediazione	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile - indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SI POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.